



# DELIBERA N. 478

23 ottobre 2024

## Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 presentata da Studio Legale Associato Antonella Liuzzi e Giuseppe Misserini – Procedura aperta per l'affidamento dei servizi legali del Comune di Ginosa - Importo a base di gara: euro 583.050,00 - S.A.: CUC Unione dei Comune Montedoro – Comune di Ginosa.

**UPREC - PREC 254-2024-S**

## Riferimenti normativi

Artt. 36, 68, 100, 108, 110 del d.lgs. n. 36/2023.

## Parole chiave

Servizi legali, requisiti di capacità tecnica e professionale, raggruppamento temporaneo di professionisti, criteri di valutazione, gara a prezzo fisso, pubblicità, verbali di gara, anomalia dell'offerta.

## Massima

**Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti – Requisiti di capacità tecnico-professionale – Servizi legali – Principio di personalità della professione forense – Studio associato – Verifica in capo ad un socio – Legittimità – Ragioni.**

**Appalto pubblico – Servizi – Operatori economici – Raggruppamento temporaneo di professionisti – Obbligo di specificazione delle parti del servizio – Servizio legale – Indicazione descrittiva della natura delle controversie e dell'autorità giudiziaria adita – Ammissibilità.**

**Appalto pubblico – Servizi – Procedura – Gara - Criteri di aggiudicazione – Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Gara a prezzo fisso – Verifica di anomalia – Obbligo - Non sussiste – Ragioni.**



**Appalto pubblico – Servizi – Procedura – Gara – Operazioni di gara – Verbali – Pubblicazione – Modalità  
– Pubblicazione antecedente l'adozione del provvedimento di aggiudicazione – Legittimità.**

*In caso di partecipazione alla gara di un RTP, al cui interno è indicato uno Studio legale associato come mandante, è legittimo e conforme al principio di personalità della professione forense, verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale solo in capo al legale indicato come mandante ed esecutore in via personale degli incarichi legali, e non anche in capo agli altri soci dello Studio.*

*In una gara di affidamento del servizio legale, l'obbligo di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti è assolto in caso di indicazione della natura delle controversie e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale il legale assumerà il patrocinio della SA, non essendo necessaria anche l'indicazione delle singole materie di specializzazione (nel caso in esame, non richiesta dalla lex specialis).*

*In una gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dell'elemento prezzo o del costo, con confronto competitivo limitato ai soli profili qualitativi delle offerte, la stazione appaltante non è tenuta a condurre la verifica di anomalia dell'offerta, in assenza di un'offerta aggiuntiva rispetto al servizio richiesto e in assenza della presentazione di un'offerta tecnica non coperta dal corrispettivo "fisso" previsto dalla SA.*

*La pubblicazione "anticipata" dei verbali di gara, rispetto alla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione, non costituisce una violazione dell'art. 36, comma 1, del Codice, ma è semmai indice di trasparenza nella gestione della procedura di gara. Tale disposizione non vieta di pubblicare i verbali all'esito di ogni seduta di gara, rappresentando tale modus procedendi una best practice, più che una condotta da stigmatizzare.*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 23 ottobre 2024

## DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 94449 dell'8 agosto 2024, con la quale lo Studio legale Liuzzi-Misserini (collocatosi al secondo posto della graduatoria) ha contestato l'aggiudicazione in favore del RTP costituendo (formato dall'Avv. Angelo Frediani, dallo Studio legale Finocchiaro-Formetin-Saracco e dall'Avv. Riccardo Schininà);

RILEVATO che i quesiti rivolti all'Autorità sono declinati nei seguenti termini:

- 1) In via principale, è stato dedotto che il RTP aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per: **1.1)** omessa dimostrazione, da parte di tutti i suoi partecipanti, dei requisiti di capacità tecnica e professionale; **1.2)** mancata specificazione delle parti del servizio legale che saranno svolte dai singoli avvocati; **1.3)** mancata motivazione del giudizio di non anomalia dell'offerta; **1.4)** avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della SA, avendo fornito un'offerta con taluni aspetti indeterminati; **1.5)** omessa dichiarazione di alcuni debiti tributari; **1.6)** illegittimità della



- motivazione del provvedimento di aggiudicazione, nella parte in cui la SA ha ritenuto irrilevanti i debiti tributari di alcuni soggetti facenti parte del RTI aggiudicatario;
- 2) Sempre in via principale, è stata dedotta l'illegittimità del punteggio tecnico assegnato allo Studio legale istante (*sub 2.1*), che avrebbe dovuto essere di 100 punti in luogo dei 94,5 assegnati, e al RTP aggiudicatario (*sub 2.2*), al quale andrebbero decurtati i punti relativi alla proposta di organizzazione delle modalità di svolgimento del servizio;
  - 3) In via subordinata, è stata chiesta la ripetizione della valutazione delle offerte tecniche ad opera di una Commissione in diversa composizione (*sub 3.1*), in quanto i commissari non possiederebbero adeguate competenze professionali, inoltre non sarebbero stati pubblicati i curricula dei singoli componenti;
  - 4) In via ulteriormente subordinata, è stato chiesto l'annullamento dell'intera procedura di gara, per i seguenti motivi: **4.1**) illegittimità del criterio di aggiudicazione a prezzo fisso, con assegnazione del punteggio solo all'offerta tecnica; **4.2**) illegittimità del requisito di capacità tecnico-professionale, mediante il quale la SA ha chiesto la pregressa esecuzione di singoli incarichi di patrocinio e non contratti analoghi a quello di affidamento; **4.3**) illegittimità dei criteri di valutazione; **4.4**) mancata indicazione, nella *lex specialis*, di elementi specifici ai fini della valutazione di congruità, serietà e sostenibilità dell'offerta; **4.5**) pubblicazione irregolare dei verbali di gara; **4.6**) illegittimità della verbalizzazione unica di più sedute della Commissione giudicatrice; **4.7**) mancata pubblicazione dei curricula dei componenti della Commissione;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. 104637 del 12 settembre 2024;

VISTE le memorie trasmesse dalla Stazione appaltante (acquisita al prot. n. 107055 del 18 settembre 2024) e dal RTP aggiudicatario (acquisita al prot. n. 106934 del 18 settembre 2024);

CONSIDERATO che la presente procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio legale di rappresentanza, assistenza e difesa del Comune di Ginosa, per tutti i gradi di giudizio, innanzi all'Autorità civile e amministrativa, nonché di assistenza stragiudiziale e favore dell'Ente. Ai fini dell'ammissione, il disciplinare di gara prevede che *"qualora partecipino raggruppamenti temporanei tra avvocati, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, nella domanda di partecipazione vanno indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli avvocati riuniti con specifico riferimento alle due grandi aree tematiche oggetto della gara e quindi indicando in particolare chi si occuperà della difesa dinanzi al Giudice Civile e chi di quella dinanzi al Giudice Amministrativo, fermo restando che gli esecutori possono svolgere anche più di una delle suddette attività. In caso di partecipazione di associazioni tra avvocati, studi associati di avvocati o società di avvocati, in applicazione del principio di personalità della prestazione forense, nella domanda di partecipazione andranno indicati gli avvocati che svolgeranno le specifiche prestazioni oggetto di affidamento nonché le parti di servizio che gli stessi eseguiranno quindi indicando chi si occuperà della difesa dinanzi al Giudice civile e chi di quella dinanzi al Giudice Amministrativo, fermo restando che gli esecutori possono svolgere anche più di una delle suddette attività"*. Quanto ai requisiti di capacità tecnica e professionale, il disciplinare richiede *"di aver assunto il patrocinio legale per conto di enti pubblici o di soggetti privati in almeno 25 giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria civile ed almeno 25 giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa nel precedente triennio decorrente a ritroso dalla data di pubblicazione sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Tale requisito di capacità tecnica e professionale viene richiesto per comprovare l'esperienza professionale dell'operatore economico, attesa la notevole rilevanza del servizio per la cura degli interessi della stazione appaltante. In caso di RTP, associazioni di avvocati, studi associati di avvocati e società di avvocati tale requisito di capacità tecnica e professionale deve essere completamente posseduto dagli avvocati indicati quali esecutori"*



*delle prestazioni contrattuali, fermo restando la necessità che ogni esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare*;

RILEVATO che con la doglianza *sub 1.1*), l'istante lamenta la carenza del requisito di capacità tecnico-professionale "singolarmente" da tutti gli avvocati indicati come esecutori del servizio nel RTP aggiudicatario, in quanto, relativamente al mandante Studio associato Finocchiaro-Formentin-Saracco, tale requisito risulta dimostrato esclusivamente dall'Avv. Saracco e non anche dagli altri soci e legali rappresentanti dello Studio. Tale circostanza, desumibile dalla domanda di partecipazione alla gara e dal DGUE, dovrebbe comportare l'esclusione del RTP, in quanto, secondo l'istante, tutti i componenti dello Studio associato avrebbero dovuto possedere il requisito;

RITENUTO che la censura sia infondata. Dalla documentazione in atti (domanda di partecipazione e DGUE) risulta che il professionista che ha partecipato come mandante del RTP aggiudicatario è solo l'Avv. Saracco, che ha partecipato alla gara come libero professionista e che ha sottoscritto personalmente sia la domanda e il DGUE (nel quale sono elencati i procedimenti di cui è stato difensore e le convenzioni stipulate) che l'offerta tecnica (come riportato dalla SA). Pertanto, i requisiti di partecipazione vanno verificati solo in capo a tale professionista. La circostanza che nel DGUE è riportata la denominazione dello Studio legale a cui è associato il suddetto legale non comporta la partecipazione anche degli altri professionisti alla gara né il loro coinvolgimento nella compagine del raggruppamento, essendo chiaro che la prestazione professionale verrà svolta personalmente dall'Avv. Saracco (viene, infatti, testualmente riportato che lo Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e Associati, partecipa "in persona dell'Avv. Gianni Maria Saracco"). D'altra parte, come ha avuto modo di precisare l'Autorità nella Delibera n. 425 del 26 maggio 2021, dall'art. 4, comma 1, della L. n. 247/2021 (recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), secondo cui "La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario", si ricava che anche in caso di affidamento del contratto ad uno studio legale associato, le prestazioni contenute nell'incarico conferito, in sede esecutiva, dovranno essere svolte da un professionista specificamente individuato. È pertanto corretto l'operato della SA di avere verificato il possesso del requisito *de quosolo* in capo al legale indicato come mandante del RTP ed esecutore in via personale degli incarichi legali, anche se componente di uno Studio associato;

RITENUTO che da quanto esposto si desume anche l'infondatezza della censura *sub 1.2*), relativa all'asserita genericità della designazione delle prestazioni a ciascun componente del RTP aggiudicatario. Dalla domanda di partecipazione alla gara, si evince la seguente ripartizione delle prestazioni:

- Avv. Angelo Frediani: Supporto giuridico nella fase stragiudiziale delle vertenze, valutazione sull'opportunità di azione e rappresentanza, patrocinio legale, assistenza e difesa in tutte le controversie dinanzi alle Magistrature ordinarie e Superiori del Giudice Civile e Giudice Amministrativo, quota di partecipazione e quota assunta 51,00%;
- Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e Associati: Supporto giuridico nella fase stragiudiziale delle vertenze, valutazione sull'opportunità di azione e rappresentanza, patrocinio legale, assistenza e difesa in tutte le controversie dinanzi alle Magistrature ordinarie e superiori del Giudice Civile e Giudice Amministrativo, quota di partecipazione e quota assunta 20,00%;
- Avv. Riccardo Schinà: Supporto giuridico nella fase stragiudiziale delle vertenze, valutazione sull'opportunità di azione e rappresentanza, patrocinio legale, assistenza e difesa dinanzi al Giudice



Civile e Giudice Amministrativo avanti le Magistrature Ordinarie, quota di partecipazione e quota assunta 14,00 %;

- Avv. Flora Saltalamacchia: Supporto giuridico nella fase stragiudiziale delle vertenze, valutazione sull'opportunità di azione e rappresentanza, patrocinio legale, assistenza e difesa dinanzi al Giudice Civile avanti le Magistrature Ordinarie, quota di partecipazione e quota assunta 15,00 %;

CONSIDERATO che la suddetta descrizione, diversamente da quanto eccepito dall'istante, è compatibile con l'art. 68, comma 2, del Codice, secondo cui *"fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle"*. Tale disposizione, analogamente all'art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, richiede l'indicazione in sede di offerta delle prestazioni tra i partecipanti del raggruppamento, aggiungendo la necessità di presentare un impegno all'esecuzione da parte dei partecipanti del raggruppamento e prevedendo che la stazione appaltante possa imporre vincoli in fase esecutiva, in relazione all'assunzione di una determinata forma giuridica e modalità mediante la quale i raggruppamenti ottemperano ai requisiti di ordine speciale. Tale norma demanda, quindi, alle stazioni appaltanti la possibilità di regolamentare la modalità di esecuzione dei raggruppamenti, senza riproporre la distinzione tra RTI orizzontali e verticali, ma richiedendo solo la preventiva indicazione in sede di gara delle *"parti del servizio"*. Quest'ultimo obbligo, per consolidata giurisprudenza (valida anche in vigenza della novellata disposizione) *"deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia, in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali"* (Cons. Stato, sez. V, 4 luglio 2017, n. 3264; Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2019, n. 2641; Cons. Stato, Ad. plen., 5 luglio 2012, n. 26);

RILEVATO che, nel caso in esame, la SA aveva chiesto di indicare le parti del servizio *"con riferimento alle due grandi aree tematiche oggetto della gara e quindi indicando in particolare chi si occuperà della difesa dinanzi al Giudice Civile e chi di quella dinanzi al Giudice Amministrativo, fermo restando che gli esecutori possono svolgere anche più di una delle suddette attività"*. Tale obbligo è da intendersi assolto da parte del RTP aggiudicatario. Dalla domanda di partecipazione (sopra riportata) si ricava, infatti, che due componenti del RTP si occuperanno di controversie sia in sede civilistica che amministrativista dinanzi alle magistrature ordinarie e superiori, un componente si occuperà delle medesime controversie ma solo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e altro componente solo delle cause civili dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Coerentemente con tale indicazione sono state indicate anche le percentuali delle prestazioni affidate (pur non essendo necessarie). Diversamente da quanto dedotto nella memoria dell'istante, il disciplinare non richiedeva l'indicazione delle singole materie di specializzazione di ciascun operatore raggruppando, ma solo dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale i singoli avvocati avrebbero assunto il patrocinio dell'Ente, consentendo peraltro anche lo svolgimento di più attività (nella forma che rievoca la figura del RTP orizzontale);

RITENUTE parimenti infondate le argomentazioni dell'istante volte a desumere ambiguità e indeterminatezza dell'offerta del RTP dalla circostanza che l'offerta tecnica non specificava il nominativo del legale con il ruolo di referente presso gli uffici comunali, per 25 ore settimanali. Il disciplinare di gara non richiedeva tale figura, che è stata offerta dal RTP per ottimizzare le modalità di svolgimento del servizio nell'ambito del terzo criterio di valutazione dell'offerta. In sede di gara non era dunque necessario indicare il nominativo del referente (che potrebbe anche essere un collaboratore di studio presso la sede comunale), mentre spetterà alla SA, in fase esecutiva, verificare e pretendere il rispetto di tale proposta aggiuntiva e migliorativa offerta dall'aggiudicatario;



RITENUTO che la censura *sub 1.3*), con cui lo Studio istante contesta l'assenza di motivazione e di istruttoria in relazione alla valutazione di anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario, sia infondata. La SA ha impostato la procedura come gara "a prezzo fisso", prevedendo l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice, sulla base di tre elementi di valutazione: a) incarichi di rappresentanza/difesa/assistenza in giudizio dinanzi all'autorità civile e amministrativa nell'ultimo quinquennio; b) collaborazioni in materia di contenzioso civile e amministrativi, a mezzo di convenzioni o contratto; c) modalità organizzative di svolgimento del servizio. Il confronto competitivo era limitato ai soli profili qualitativi delle offerte, azzerando il peso della componente "prezzo", in quanto, per la remunerazione del servizio legale è stata prevista l'applicazione delle tariffe per la professione forense di cui ai decreti ministeriali, per ogni singolo incarico professionale, in base al principio dell'equo compenso di cui alla L. n. 49/2023. Nel caso in esame, la legge di gara non contemplava la possibilità di offrire risorse o servizi aggiuntivi rispetto a quello descritto nel disciplinare di gara e il sub-criterio c) – peraltro conformemente ai principi dettati nelle Linee guida Anac n. 12 in vigore del precedente codice – era volto a premiare solo la proposta di organizzazione del servizio e delle prestazioni. Di conseguenza, nel caso in esame, in assenza di un'offerta aggiuntiva rispetto al servizio legale richiesto e in assenza della presentazione di un'offerta tecnica non coperta dal corrispettivo "fisso" previsto dalla SA, quest'ultima non era né obbligata a svolgere la verifica di anomalia, né a motivare in modo rigoroso le ragioni per le quali il sospetto di anomalia è stato escluso. Per quanto attiene all'indicazione, contenuta nell'offerta tecnica del RTP aggiudicatario, di un referente al fine di supportare *in loco* l'attività del RUP, si osserva, in assenza di prova contraria, non possa essere affermato che tale figura rappresenta un costo aggiuntivo per il RTP, trattandosi di un collaboratore di studio indicato nell'ambito di una più efficiente organizzazione del servizio e del raccordo tra SA/RUP e Studio aggiudicatario. Peraltro, come evidenziato nella memoria dell'aggiudicatario, anche l'istante nella propria relazione ha dichiarato di avvalersi di cinque collaboratori;

RITENUTO che il richiamo al tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della SA (censura *sub 1.4*) sia del tutto incongruente. Tale causa di esclusione (contemplata nell'art. 98, comma 3, lett. c) del Codice, come fattispecie "tipica" del grave illecito professionale) ha carattere non automatico, richiedendo una valutazione discrezionale della SA, e consiste nella presentazione in gara di informazioni false (cioè contrastanti con la realtà oggettiva) o fuorvianti (ovvero informazioni che pur non essendo false, perché maggiormente aderenti al vero, sono idonee ad incidere sulle decisioni della stazione appaltante) dirette a sviare la Stazione Appaltante nell'adozione dei provvedimenti di gara. Nel caso in esame, sono infondate e non provate le circostanze da cui l'istante desume tale causa di esclusione, in quanto: *i)* la domanda di partecipazione (come già detto) contiene la specificazione delle parti del servizio che ciascun componente eseguirà, *ii)* non vi sono elementi concreti per ritenere che l'offerta di un referente o collaboratore in loco in fase esecutiva non sarà rispettata;

RILEVATO, quanto ai debiti tributari a carico del RTI (censure **1.5** e **1.6**), che nel provvedimento di aggiudicazione, la SA ha fornito motivazione circa la loro irrilevanza (*"Dato atto che i debiti tributari comunicati dai competenti Enti a carico di alcuni soggetti facenti parte del RTP in favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione non assumono alcun rilievo tenuto conto delle previsioni dell'art. 94 comma 6, dell'art. 95 comma 2 e dell'allegato II.10 del D. Lgs. n. 36/2023, né si ritengono rilevanti ai fini delle previsioni di cui all'art. 98 comma 3 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, in considerazione degli importi delle violazioni tributarie rapportati al valore dell'appalto nonché dei chiarimenti acquisiti in sede istruttoria (si dà atto che la documentazione relativa a tali debiti tributari è depositata in atti e che in questa sede si omettono i nominativi degli interessati in ossequio alla normativa in materia di tutela dei dati personali)"*). Nel corso del presente procedimento, la SA ha documentato di avere svolto le verifiche



in ordine alla regolarità fiscale dei singoli componenti del RTP aggiudicatario e di avere concluso per la loro irrilevanza, trattandosi di debiti non gravi e non definitivamente accertati, ma neppure configurabili come causa di esclusione non automatica. Nello specifico, è emerso: *i)* con riferimento alla posizione di due legali, che vi era stata una erronea comunicazione da parte di un Ente comunale, prontamente rettificata, rilasciando una certificazione di regolarità fiscale; *ii)* con riferimento ad altro legale, era risultato un carico pendente nei confronti di un Comune di entità modesta (inferiore a € 500,00) rispetto al quale sono stati forniti chiarimenti e che è stato ritenuto dalla SA non grave come entità; *iii)* nei confronti di un legale era stata acquisita una nota da parte dell'Agenzia delle Entrate che comunicava la presenza di due violazioni, su cui la SA ha avviato il contraddittorio con l'operatore, all'esito del quale è stato accertato che si trattava di due violazioni di importo inferiore a € 5.000,00, che sono state considerate dalla SA non gravi, notificate dopo la scadenza del termine di partecipazione alla gara, per cui non potevano essere dichiarate nel DGUE;

RILEVATO che con la seconda doglianza (2.1 e 2.2) l'istante ha contestato l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, sostenendo che lo Studio legale istante avrebbe dovuto ottenere 100 punti (in luogo dei 94,5 assegnati) e il RTP aggiudicatario 80 punti (in luogo dei 95 punti attribuiti);

CONSIDERATO che, per orientamento consolidato, sia della giurisprudenza che dell'Autorità, la valutazione delle offerte tecniche da parte della stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica e che la stessa possa essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo (e dell'Autorità) solo laddove sia manifestamente illogica e irragionevole (cfr. *ex multis* Delibere ANAC n. 1079 del 10 dicembre 2020, n. 660 del 29 settembre 2021, n. 614 dell'8 settembre 2021, n. 424 del 26 maggio 2021). I principi affermati dalla giurisprudenza possono così riassumersi: a) il sindacato del sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della SA, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione (cfr. Cons. Stato, III, 2 settembre 2019, n. 6058); b) le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo (e l'Autorità) ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (cfr. Cons. Stato, V, 8 gennaio 2019, n. 173; III, 21 novembre 2018, n. 6572); c) per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, III, 9 giugno 2020, n. 3694; Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2022, n. 1797; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 7 settembre 2023, n. 5001). Dunque, nel caso in cui oggetto di contestazione è l'attribuzione dei punteggi tecnici da parte della Commissione, il sindacato dell'Autorità è esercitabile entro i suddetti limiti;

RILEVATO che, per quanto attiene alla valutazione dell'offerta tecnica dello Studio istante (*sub* 2.1), viene sostenuto che all'Avv. Liuzzi siano stati illegittimamente negati 6 punti (laddove ne sono stati attribuiti 0,5) per avere svolto incarichi dinanzi al Giudice di pace di Taranto, in difesa del Comune di Ginosa. L'istante ritiene che tali incarichi avrebbero dovuto essere valutati individualmente nell'ambito del primo criterio, in quanto l'Avv. Liuzzi non avrebbe indicato la convenzione stipulata dallo Studio associato con il Comune di Ginosa il 6/12/2017 da cui avevano originato tali mandati, ma tale convenzione era stata indicata solo dal socio Avv. Misserini ai fini del secondo criterio di valutazione dell'offerta;

RITENUTO che tale doglianza sia infondata e che non si ravvisi un profilo di illogicità e irragionevolezza nelle valutazioni espresse dalla Commissione ed in particolare nelle argomentazioni che hanno portato quest'ultima a rigettare la richiesta di rivalutazione dei punteggi, esplicitate nel verbale della seduta del 30 maggio 2024. Il disciplinare di gara prevede, nell'ambito del primo criterio, la valutazione di "Incarichi



*di rappresentanza/difesa/assistenza in giudizio dinanzi all'Autorità giudiziaria civile ed amministrativa conferiti sia da soggetti pubblici che da soggetti privati nell'ultimo quinquennio (...), con esclusione delle vertenze in convenzione, oggetto di autonoma valutazione ai sensi della successiva lettera b) ed ulteriori rispetto a quelle spese per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale".* Si ritiene che la *lex specialis* sia chiara nel prevedere la valutabilità, nell'ambito di tale criterio, solo degli incarichi professionali non riconducibili ad una convenzione con l'Ente e che, comunque, non siano stati conferiti in esecuzione o per effetto di una convenzione oggetto di autonoma valutazione; ciò al fine (ragionevole) di evitare una duplicazione nella valutazione del medesimo requisito esperienziale, che avrebbe avuto l'effetto di vanificare l'interesse pubblico a selezionare un operatore dotato di esperienza pluriennale, numerosa e qualificata cui affidare il servizio legale. Per quanto il termine "vertenza" utilizzato nel disciplinare non sia tecnico (in quanto utilizzato solo in ambito lavoristico), è chiaro che esso va riferito a qualsiasi controversia giudiziaria dinanzi al Giudice ordinario o amministrativo. La circostanza (pacifica) che lo Studio associato (odierno istante) abbia inserito nella propria offerta tecnica la convenzione stipulata con il Comune di Ginosa il 6/12/2017 rende non autonomamente valutabili, a norma del disciplinare, tutti gli incarichi professionali conferiti ad entrambi i professionisti che hanno sottoscritto tale convenzione, che rientrano nel periodo di vigenza della convenzione e che sono relativi a cause patrocinate in forza di tale convenzione. È, pertanto, irrilevante la circostanza che l'Avv. Liuzzi non abbia indicato, ai fini dell'attribuzione del punteggio sul secondo criterio, la convenzione con il Comune di Ginosa, in forza della quale ha patrocinato le cause dinanzi al Giudice di Pace per le quali chiede la rivalutazione del punteggio. A norma della *lex specialis*, rileva esclusivamente che quella convenzione sia stata oggetto di autonoma valutazione. D'altra parte, come anche sottolineato dal RTP controinteressato, una diversa interpretazione della *lex specialis*, oltre a non essere conforme alla sua lineare interpretazione letterale, si tradurrebbe nella sua elusione ed aggiramento;

RITENUTO che, in tema di punteggi, sia infondata anche la censura **2.2)**, con la quale lo Studio istante ha sostenuto che il RTP aggiudicatario non avrebbe dovuto ottenere 15 punti, nell'ambito del terzo criterio di valutazione ("*modalità organizzative di svolgimento del servizio*"), poiché sarebbe incerta l'identificazione dei partecipamenti al raggruppamento, l'indicazione del referente e delle parti del servizio assegnate a ciascun componente. Come già evidenziato relativamente alle censure *sub* **1.1)** e **1.2)**, si tratta di contestazioni infondate, atteso che dalla documentazione in atti è chiaro che partecipa come mandante l'Avv. Saracco, le parti del servizio sono state specificate e il nominativo del referente non era necessario ai fini dell'attribuzione del punteggio;

RITENUTO che sia infondata anche la censura, prospettata in via subordinata, con la quale viene chiesta la rinnovazione della valutazione delle offerte da parte di una diversa Commissione, in quanto i componenti nominati dalla SA non sarebbero in possesso né del necessario inquadramento giuridico, né di adeguate competenze professionali. Invero, da quanto documentato dalla SA emerge che il Presidente della Commissione è l'Ing. Zigrino, che svolge l'incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nel Comune di Ginosa, è stato RUP, componente di altre Commissioni giudicatrici (anche con funzioni di Presidente), nonché Presidente della Commissione giudicatrice della precedente gara per l'affidamento dei servizi legali indetta dalla SA nel 2017 ed aggiudicata allo Studio legale istante. Gli altri componenti sono il Dott. Bonelli, Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune, nonché Responsabile dell'Ufficio Contenzioso del Comune (che svolge anche l'incarico di RUP della presente procedura) e l'Avv. Picaro, Responsabile dell'Area Demografico-Elettorale del Comune nonché dell'Area Informatizzazione e Servizi al Cittadino, che, come dipendente di altri Comuni, nel proprio curriculum annovera anche il servizio prestato nell'Ufficio Contratti e nell'Ufficio Legale. Si ritiene che tale composizione della Commissione sia conforme all'art. 93 del Codice e ai consolidati principi



sanciti dalla giurisprudenza, secondo cui l'esperienza della Commissione va riferita a tale organo nel suo complesso, in relazione a tutte le competenze necessarie, sia di natura tecnica che di natura amministrativa e gestionale. Non è, quindi, necessario che *"l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea"* (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 21 aprile 2023, n. 2430; Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2023, n. 1898 e la giurisprudenza ivi richiamata);

RITENUTO che siano da respingere, in quanto in parte infondate in parte tardive, le censure volte ad ottenere l'annullamento del bando e dell'intera procedura (*sub* 4.1-4.7). In sintesi, si ritiene che:

- la contestazione relativa al criterio di aggiudicazione della gara sia tardiva, nonché inammissibile per carenza di interesse. L'istante censura la scelta dell'Amministrazione di affidare il servizio solo in base ad elementi qualitativi, prevedendo un prezzo fisso per la definizione del compenso professionale (in base alla L. n. 49/2023), ma non spiega in che termini tale previsione abbia inciso negativamente sulla sua partecipazione alla gara e sulla sua posizione in graduatoria. Per cui, laddove l'istante avesse reputato illegittima la scelta a monte operata dalla SA, perché gli impediva di formulare un'offerta competitiva, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la *lex specialis*; laddove, invece, avesse reputato che la scelta si è tradotta in una graduatoria illegittima, ne avrebbe dovuto fornire prova, senza limitarsi ad una generica contestazione;
- la contestazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, per violazione dell'art. 100, comma 11, del Codice, in quanto il disciplinare richiedeva singoli incarichi di patrocinio e non *"servizi analoghi"*, è sia tardiva che infondata, in quanto il disciplinare si limitava a richiedere di avere assunto il patrocinio legale, per conto di enti pubblici o di soggetti privati, in un determinato numero di giudizi, ma non richiedeva che si doveva trattare di incarichi relativi a circoscritte materie o settori, potendo trattarsi di incarichi afferenti a pressoché tutte le materie devolute alla cognizione del Giudice civile o amministrativo;
- i criteri di valutazione delle offerte, oltre ad essere espressione della discrezionalità tecnica della SA, sono logici e ragionevoli, nonché rispettosi dell'art. 108 del Codice, in quanto consentono di valutare adeguatamente e in modo completo l'esperienza professionale dei concorrenti, in relazione alle difese assunte presso tutti gli organi giudiziari, per ogni ordine e grado;
- la pubblicazione "anticipata" dei verbali di gara (rispetto alla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione) non costituisce una violazione dell'art. 36, comma 1, del Codice, ma è semmai indice di trasparenza nella gestione della procedura di gara. La disposizione richiamata prevede l'obbligo di mettere a disposizione i verbali di gara sulla PAD contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, ma non vieta di pubblicare i verbali all'esito di ogni seduta di gara, rappresentando tale *modus procedendi* una *best practice*, più che una condotta da stigmatizzare;
- con riferimento alla verbalizzazione unica delle sedute della Commissione giudicatrice, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza secondo cui la redazione di un verbale unico relativo a più sedute di gara è legittima, purché vi sia una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura e la verbalizzazione segua il compimento delle attività rappresentate entro un anno un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. IV, 8 aprile 2021, n. 2822). Tali condizioni sono state rispettate nel caso in esame, in quanto nel verbale unico n. 5 (oggetto di contestazione) sono sintetizzate le operazioni di valutazione delle offerte svolte in appena tre sedute nell'arco di una settimana. Si rammenta, inoltre, che chi contesta la



legittimità della verbalizzazione delle operazioni ha l'onere di provare le circostanze e gli elementi idonei a far presumere che una qualche irregolarità abbia avuto luogo con pregiudizio nei suoi confronti, mentre nel caso di specie tale onere non è stato assolto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 agosto 2020, n. 5055; sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2704);

- non sussiste un difetto di sottoscrizione delle schede che costituiscono gli Allegati al verbale n. 5. Dalla documentazione in atti risulta che il file denominato verbale n. 5 contiene il verbale delle operazioni (di 3 pagine) e 10 Allegati (consistenti nelle tabelle di attribuzione dei punteggi e in un quadro riassuntivo) e riporta la firma digitale della Commissione giudicatrice. La circostanza che la firma digitale sia stata apposta in calce al verbale (a pag. 3) e non in tutte le pagine e negli Allegati non rappresenta un vizio di legittimità, in quanto l'apposizione della firma digitale in un documento informatico, ai sensi dell'art. 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, garantisce l'autenticità, l'integrità e l'immodificabilità del documento; pertanto, a prescindere dalla pagina in cui essa è apposta, la sua efficacia si estende all'intero documento;
- la mancata pubblicazione dei *curricula* dei commissari non incide sulla legittimità della procedura di gara, non costituendo tale adempimento in materia di trasparenza elemento essenziale del relativo atto di nomina della Commissione (cfr. Delibera ANAC n. 448 del 3 ottobre 2023). In ogni caso, come evidenziato dalla SA, i *curricula* sono stati successivamente pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l'operato della Stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore, in quanto tutte le censure sollevate dallo Studio istante avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara, nonché avverso la *lex specialis* e lo svolgimento della procedura sono infondate.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30 ottobre 2024

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente